

**NUOVI LIMITI E OBBLIGHI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO**

Il Decreto Legislativo 6/9/2024 n. 125 ha recepito la Direttiva Europea n. 2464/2022 (c.d. CSRD), rivedendo la suddivisione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio, degli obblighi di redazione del bilancio consolidato e del bilancio di sostenibilità.

**NUOVI IMPORTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO MICRO, ABBREVIATO E ORDINARIO**

Per tenere conto dell'inflazione, sono stati aumentati i limiti dimensionali del totale "Attivo dello Stato patrimoniale" e del totale "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" il cui superamento determina il tipo di bilancio da redigere.

Le modifiche interessano gli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata e quelli per la redazione del bilancio in forma micro.

In base ai nuovi limiti, è possibile redigere il bilancio in **forma micro** fino ai seguenti importi:

- **220.000 euro** del totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (in precedenza, 175.000 euro);
- **440.000 euro** dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza, 350.000 euro);
- **5 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

mentre è possibile redigere il bilancio in **forma abbreviata** fino ai seguenti importi:

- **5.500.000 euro** del totale dell'attivo dello Stato patrimoniale (in precedenza, 4.400.000 euro);
- **11.000.000 di euro** dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza, 8.800.000 euro);
- **50 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

Il superamento di almeno due dei suddetti importi, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, determina l'obbligo di redazione del bilancio nella forma prevista per la categoria dimensionale superiore.

Secondo la Direttiva n. 2464/2022, i nuovi limiti si applicano per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

**NUOVI IMPORTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

È obbligatoria la redazione del bilancio consolidato quando i bilanci della società controllante e delle controllate hanno superato per due esercizi consecutivi, su base consolidata, almeno due dei seguenti limiti:

- **25.000.000 euro** del totale degli attivi degli Stati patrimoniali (in precedenza, 20.000.000 euro);
- **50.000.000 euro** dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza, 40.000.000 euro);
- **250 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

La verifica del superamento dei suddetti limiti può essere effettuata, in alternativa, su base aggregata, ovvero sommando i valori dei singoli bilanci delle società del gruppo senza effettuare le operazioni di consolidamento. In questo caso, però, le soglie del totale dell'attivo e dei ricavi sono maggiorati del 20%, ovvero rispettivamente a 30.000.000 e 60.000.000 di euro.

Secondo la Direttiva n. 2464/2022, anche questi nuovi limiti si applicano per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

**L'OBBLIGO DI INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA'**

Il D.Lgs. 125/2024 costituisce anche il nuovo quadro di riferimento dell'**informativa sulla sostenibilità**. Sono introdotti molteplici obblighi di rendicontazione, da includere in una **apposita sezione della Relazione sulla gestione**, necessaria alla rappresentazione dell'impatto dell'attività svolta sulla sostenibilità (impatto inside-out) e del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (impatto outside-in).

In particolare, occorre includere:

- la descrizione del modello di business e della strategia aziendale utile a comprendere la resilienza dell'impresa in relazione ai rischi di sostenibilità, le opportunità ed i piani finanziari e di investimento, nonché il rapporto con gli Stakeholders e le modalità di attuazione della strategia dell'impresa in relazione ai temi ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance) e le relative tempistiche;
- la descrizione del ruolo e delle competenze e capacità degli organi di amministrazione e degli organi di controllo;
- la descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le informazioni su sistemi di incentivi connessi ai temi ESG per i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- la descrizione delle procedure di dovuta diligenza e, ove applicabile, la norma rinvia alla Due Diligence Directive n. 1760/2024 (c.d. CSDDD);
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, comprendendo in questo caso anche la catena di fornitura, nonché le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
- la descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e la loro modalità di gestione;
- gli indicatori e KPI (indicatori chiave di performance) pertinenti alla comunicazione delle informazioni di cui sopra.

Tra le tante informazioni richieste, è necessario che vi sia la coerenza tra informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una **specificata attestazione**, che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del "bilancio di esercizio" o ad un diverso revisore legale o società di revisione.

**Decorrenza dell'obbligo**

L'informativa è obbligatoria:

- per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il **1° gennaio 2024** o in data successiva, per le grandi imprese<sup>1</sup> che sono enti di interesse pubblico (quotate in borsa) e per le imprese madri di grandi

---

<sup>1</sup> Sono definite grandi imprese quelle che superano per due esercizi consecutivi, su base consolidata, almeno due dei seguenti limiti:

- **25.000.000 euro** del totale degli attivi degli Stati patrimoniali (in precedenza, 20.000.000 euro);
- **50.000.000 euro** dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza, 40.000.000 euro);
- **250 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

- gruppi<sup>2</sup>, con oltre 500 dipendenti medi (anche su base consolidata), che sono enti di interesse pubblico;
- per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il **1° gennaio 2025** o in data successiva, per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi;
  - per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il **1° gennaio 2026** o in data successiva, per le piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle microimprese;
  - per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il **1° gennaio 2028** o in data successiva, per le società figlie di imprese di Paesi terzi (extra UE) che hanno generato negli ultimi due esercizi nel territorio dell'Unione ricavi superiori a 150.000.000 euro.

Esistono tuttavia numerose esenzioni e disposizioni specifiche. Ad esempio, una controllata che supera i limiti di cui sopra, può non fornire l'informativa di sostenibilità se la stessa viene riportata nel bilancio consolidato della società madre. Attualmente, in molti casi, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l'obbligatorietà, si rovescia il punto di vista: la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l'informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia avrà la facoltà di redigerla.

In conclusione, nel caso di esercizio corrispondente all'anno solare, **le grandi imprese e le società che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato** sono obbligate a fornire l'informativa nel **bilancio d'esercizio al 31/12/2025**.

*Aggiornato al 23 settembre 2024*

---

<sup>2</sup> I gruppi di grandi imprese sono i gruppi obbligati alla redazione del bilancio consolidato.